

Senza i Dico saremmo fuori dalla Carta di Nizza

di Alfonso Celotto*

Nel dibattito che ha accompagnato il ddl sui Dico non si è dato grande spazio al punto di vista del diritto comunitario. Del resto, ad oggi, non esistono atti normativi comunitari sulle forme di convivenza familiare e la giurisprudenza della Corte di giustizia non è mai stata espressa *ex professo* il tema. Si potrebbe, quindi, ritenere che il diritto comunitario sia indifferente al tema dei rapporti familiari.

Se non ci fosse la Carta di Nizza. Sappiamo che la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue è stata soltanto proclamata, per poi divenire parte del progetto di Trattato costituzionale europeo. Tuttavia, pur non avendo ancora assunto formalmente forza giuridica (conosciamo le difficoltà del processo costituente europeo), la Carta è stata ripetutamente richiamata e utilizzata da numerose Corti statali ed europee consolidando il proprio ruolo di "fonte preziosissima" e "strumento privilegiato" per identificare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario. Ed è proprio nella Carta di Nizza che troviamo rilevanti elementi riguardo alle unioni familiari. L'articolo 9 prevede: «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». Può sembrare una norma avente uno scarso impatto, frutto di un compromesso "pilatesco". Invece a ben vedere se ne possono desumere due principi assai significativi:

a) dall'assenza di ogni riferimento soggettivo alla titolarità di questo diritto, discende una netta indicazione nel senso che ai regimi familiari possono accedere non soltanto gli eterosessuali, ma anche le persone dello stesso sesso; va considerato che inizialmente era stata proposta una formulazione che riconosceva questo diritto a "uomini e donne", sulla falsariga della previsione dell'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. L'eliminazione di questa specificazione lascia pochi dubbi sulla volontà emersa nei lavori della Convenzione europea;

b) la previsione, accanto al diritto di sposarsi, di un diritto a costituire una famiglia lascia chiaramente intendere che l'Unione europea garantisce e valorizza anche forme di unioni ulteriori rispetto al matrimonio. Non esiste solo un diritto a contrarre il matrimonio, ma anche quello di formare una famiglia, senza ricorrere ai vincoli matrimoniali.

Va poi richiamato l'articolo 20 della Carta di Nizza, che sancisce il principio di eguaglianza formale a livello comunitario; e il divieto di discriminazione ribadito in maniera assai ampia dal successivo articolo 21, specificamente anche rispetto alle "tendenze sessuali".

Dal congiunto operare di questi tre articoli desumiamo, allora, che per ogni cittadino comunitario è garantita, in maniera uguale e senza discriminazioni, la libertà di formare una famiglia (non soltanto di sposarsi), secondo le legislazioni nazionali. Certo non possiamo arrivare a dire che la Carta di Nizza imponga agli Stati di introdurre forme di vita familiare ulteriori rispetto al matrimonio. Ma proviamo a fare un passo ulteriore.

Molti Stati europei, accanto al matrimonio tradizionale, prevedono forme istituzionalizzate di riconoscimento di legami affettivi, anche per persone dello stesso sesso, con effetti sostanzialmente para-matrimoniali. Pur nella diversità di discipline giuridiche, unioni registrate, con natura pubblicistica, sono state introdotte in Danimarca nel 1989, e poi in Svezia, Norvegia,

Finlandia, Germania, Lussemburgo, Regno Unito. La Francia ha scelto con i Pacs la forma contrattuale del vincolo, mentre il Portogallo con la legge del 2001 ha optato per un sistema presuntivo, nel quale i conviventi si vedono riconosciuti determinati diritti indipendentemente dalla sottoscrizione di un atto formale. Altri Stati (Belgio, Olanda, Spagna) hanno aperto il matrimonio anche agli omosessuali. In buona sostanza, nell'Europa occidentale, soltanto in Austria, Grecia e Irlanda, oltre che in Italia, manca una legislazione sulle Unioni civili, anche per persone dello stesso sesso.

E' plausibile che un olandese, un italiano e un portoghese possono diversamente disporre del diritto a regolarizzare la propria forma di convivenza in base alla nazionalità statale di appartenenza? Il tutto si complica ancor di più ove si consideri che la cittadinanza europea comprende il diritto di libera circolazione e soggiorno in tutti gli Stati membri. La direttiva 2004/38/CE prevede espressamente che gli Stati membri debbano agevolare la circolazione e il soggiorno non solo dei familiari in senso tradizionale, ma anche dei partner (articolo 3); e il decreto legislativo di attuazione in Italia (approvato il 19 gennaio scorso), recepisce testualmente tale disposizione. D'ora innanzi, i cittadini comunitari potranno portare con sé, come familiari, anche i partner di altri Stati. Tutto ciò considerato, siamo ancora così certi che il diritto comunitario sia così indifferente alle forme di convivenza familiare? O forse ci comincia a sembrare che l'applicazione della Carta di Nizza e l'influenza delle legislazioni degli altri Stati europei mette sempre più in crisi i tentativi di limitare la legislazione italiana alla disciplina del solo matrimonio tradizionale? Alla luce del quadro comunitario mi pare chiara quale dovrà essere - prima o poi - la configurazione del diritto a formare una famiglia nell'ordinamento italiano: un diritto da riconoscere anche a persone dello stesso sesso e da garantire anche in forme giuridiche diverse da quelle del matrimonio.

**responsabile ufficio legislativo del Ministero
delle Politiche comunitarie*